



Università
degli Studi di
Messina

SERVIZI DIDATTICI
E ALTA FORMAZIONE

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
A.A. 2022/2023

1. OGGETTO E FINALITA'	pag. 2
2. TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRIBUZIONE STUDENTESCA	pag. 2
3. ISEE, ISEE-U e ISEE PARIFICATO	pag. 3
4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE IN BASE ALLE CLASSI REDDITO ISEE-U	pag. 5
a) esoneri e riduzioni per merito e reddito previsti dalla legge	pag. 5
b) graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi, previsti dall'art. 9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68	pag. 6
c) altri esoneri e riduzioni previste dall'Ateneo	pag. 7
d) International students	pag. 9
e) Misure Straordinarie <i>una tantum</i>	pag.10
5. SCADENZE	pag.13
6. ATTI DI GESTIONE CARRIERA	pag.14
a) Trasferimenti in uscita verso altro Ateneo	pag.14
b) Laureandi	pag.14
c) Rinuncia agli studi	pag.15
d) Ricongiunzione carriera	pag.16
e) Temporanea sospensione degli studi	pag.16
f) Contemporanea iscrizione Conservatori - Università	pag.16
7. ALTRI CONTRIBUTI PER I SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE	pag.18
8. RATE E SCADENZE PAGAMENTI	pag.19
9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag. 20

Appendice Tabella determinazione COA per fasce di reddito a.a. 2022/2023



1. OGGETTO E FINALITA'

L'Università di Messina in conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 254 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studi attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità, e progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.

Il presente documento illustra i criteri per la determinazione del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) dovuto dagli studenti per l'anno accademico 2022/2023 nonché le modalità di gestione della carriera degli studenti e relativi pagamenti. Vengono, inoltre, descritte le diverse tipologie di esonero dal pagamento della contribuzione riservate a determinate categorie, nonché le modalità per l'eventuale rimborso.

Oltre al contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti sono tenuti a corrispondere, nei casi previsti dalla legge anche la tassa regionale per il diritto allo studio (di cui all'art. 3, commi da 20 a 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e l'imposta di bollo (di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642).

Gli studenti non in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo e del contributo onnicomprensivo annuale non potranno effettuare nessun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo, ammissione all'esame di laurea ecc.), né potranno ottenere certificati relativi agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria.

In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata.

2. TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

Tutti gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio, pari a 140 euro (d.lgs. 68/2012), dell'imposta di bollo di 16 euro, del contributo onnicomprensivo annuale. Restano salve le condizioni di esonero definite (cfr. infra).

La tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo costituiscono la cd. **Quota fissa** uguale per tutti gli studenti e pari a € 140,00 + € 16,00. Non è prevista, da questa amministrazione, la restituzione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo.

Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi dell'art 28, comma 2 della L.R. 20/2002:

- a. gli studenti vincitori o idonei nella graduatoria delle borse di studio ERSU per l'anno accademico 2022-2023;
- b. gli studenti beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 3;
- c. gli studenti con un'invalidità non inferiore al 66% previa presentazione di idonea documentazione (es. copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità) all'atto dell'immatricolazione/iscrizione;



- d. le studentesse ragazze madri con figli di età inferiore a cinque anni;
- e. gli studenti che per l'anno accademico 2021-2022 siano stati titolari di assegno di studio erogato ai sensi della legge regionale 24 agosto 1993 n° 19;
- f. gli studenti che prestano servizio militare o sostitutivo.

Il rimborso della Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario è corrisposto, nei casi previsti dalla legge, dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU).

Così come previsto dalle disposizioni della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*), in particolare commi da 252 a 267, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, tutti gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle Università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale. In particolare, il contributo onnicomprensivo annuale viene calcolato in funzione:

- del Valore ISEE Università 2022, secondo le fasce di contribuzione come da tabella in appendice;
- della regolarità degli anni di iscrizione all'università;
- del numero di crediti conseguiti nel periodo 10 agosto 2021 - 10 agosto 2022 (studenti regolari e con crediti).

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale costituisce **la quota variabile dell'importo complessivo dovuto da ciascuno studente.**

3. ISEE, ISEE-U e ISEE Parificato

L'Indicatore della **S**ituazione **E**conomica **E**quivalente (ISEE) valuta la capacità economica ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate sulla base, dei redditi percepiti e dal patrimonio posseduto da ciascun componente del nucleo familiare del richiedente (DPCM 159/2013, art. 2).

Per usufruire delle riduzioni dei contributi universitari è necessario l'ISEE-U.

L'ISEE-U è l'ISEE calcolato secondo le modalità specificatamente definite dalla normativa (DPCM 159/2013, art. 8) per l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario.

Per ottenere l'attestazione dell'ISEE-U è necessario sottoscrivere un documento denominato Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare (DPCM 159/2013, art. 10).

La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (D.L. 101/2019, art. 7).



Gli studenti che intendono chiedere per l'Anno Accademico 2022/2023 la graduazione del contributo onnicomprensivo universitario in base alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza devono:

- sottoscrivere la D.S.U. prima dell'immatricolazione/iscrizione per l'A.A. 2022/2023 e, comunque, non oltre il successivo 31 dicembre 2022.
- prestare - entro la data di scadenza prevista per le immatricolazioni/iscrizione per l'A.A. 2022/2023 - il consenso affinché l'Ateneo possa prelevare dalla banca dati INPS l'attestazione ISEE-U.

I cittadini italiani e stranieri non residenti in Italia e cittadini stranieri residenti in Italia ma che non sono autonomi rispetto al nucleo familiare, per ottenere il calcolo della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito devono richiedere l'**ISEE parificato** (cfr p. IV - d)

L'attestazione relativa all'ISEE-DSU viene rilasciata dall'INPS dietro richiesta diretta degli studenti o per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF/CAAF) o altro Ente autorizzato.

Nella richiesta deve essere espressamente indicato il componente o i componenti del nucleo familiare per i quali calcolare l'indicatore per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario.

Nei casi di:

- sottoscrizione della D.S.U. dopo il termine previsto
- mancata manifestazione del consenso all'acquisizione diretta dell'attestazione ISEE-U dopo la scadenza del termine di immatricolazione/iscrizione
- attestazione D.S.U. dichiarata dall'INPS non conforme per difformità e/o omissioni
- attestazione D.S.U. rilasciata per finalità diverse da quelle connesse al diritto allo studio universitario

Si potrà chiedere una revisione della propria situazione amministrativa ai fini del conseguente ricalcolo delle somme da corrispondere quale COA presentando apposita istanza con il pagamento di un importo a titolo di contributo pari a 100,00 € + 16,00 € di bollo da corrispondere in modo virtuale (cfr. tab. 7, - p. IV). Qualora si verificano contemporaneamente più condizioni per le quali è necessaria la revisione, la somma da corrispondere si applicherà una sola volta.

Nel caso in cui l'immatricolazione/iscrizione è avvenuta oltre la scadenza dei termini fissati, con conseguente aggravio di mora, non è dovuto il pagamento dell'ulteriore importo per la tardiva autorizzazione al prelievo dell'attestazione ISEE-U e/o sottoscrizione della DSU, nel caso in cui la mora dovuta per la immatricolazione/iscrizione oltre i termini comporta il pagamento di un importo pari e/o superiore a 100 €. Nel caso sia inferiore è dovuta solo nella misura necessaria a integrare l'eventuale differenziale.

In presenza di una attestazione ISEE-U valida acquisita a sistema non è ammessa la revisione del COA attraverso la presentazione di una successiva attestazione.



4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE IN BASE ALLE CLASSI REDDITO ISEE-U.

Gli studenti che intendono usufruire della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito devono presentare l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U), riferita al nucleo familiare di appartenenza. In mancanza, lo studente è collocato d'ufficio nella fascia contributiva più alta.

Le attestazioni ISEE-U sono soggette ai controlli e a verifiche e, in caso di dichiarazioni non veritiere, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti ed, in particolare, quelle previste dall'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012.

Per l'anno accademico 2022/2023 la determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito è determinato secondo la tabella in appendice.

a) Esoneri e riduzioni per merito e reddito previsti dalla legge.

(1) esonero totale per reddito e merito per studenti con regolarità di iscrizione.

sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- i. appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore o uguale a 22.000,00 euro. L'Ateneo, nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, ha confermato anche per l'anno accademico 2022/23 l'estensione dell'esonero totale fino a 24.000,00;
- ii. sono iscritti all'Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (ad esempio sono ancora regolari gli immatricolati dal 2019/20, iscritti al 1° F.C. di un corso di studio triennale);
- iii. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, nel periodo compreso tra 10 agosto 2021 - 10 agosto 2022 almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2022, almeno 25 crediti formativi.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, non si considera il merito.

(2) Esonero parziale per reddito e merito.

Per gli studenti che appartengono al nucleo familiare il cui ISEE-U sia compreso **tra 22.001,00 € e 30.000,00 €** il contributo onnicomprensivo annuale non supera il 7% della quota di ISEE-U eccedente **22.000,00** se soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- i. sono iscritti all'Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (*ad esempio sono ancora regolari gli immatricolati 2019/2020 iscritti al 1° F.C. di un*



corso di studio triennale);

- ii. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, nel periodo compreso tra 10 agosto 2021 - 10 agosto 2022, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2022, almeno 25 crediti formativi universitari. Non si considera il merito in caso di iscrizione al primo anno.

Per gli studenti che appartengono al nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore a 30.000,00 € che soddisfano solo il requisito del merito il contributo onnicomprensivo annuale non supera il 10,5 % della quota di ISEE-U eccedente **22.000,00**, con un contributo minimo di 200,00 €.

L'Applicazione Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 1014/2021 ha incrementato l'entità dell'esonero parziale del contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, calcolato con le medesime modalità di cui alla lettera a) dell'art. 1 del Decreto del MIUR 1014/2021, incrementando l'entità dell'esonero come segue:

tabella all'art. 1 comma b) del Decreto del MIUR 1014/2021

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
$22.000 < X \leq 24.000$	80%
$24.000 < X \leq 26.000$	50%
$26.000 < X \leq 28.000$	25%
$28.000 < X \leq 30.000$	10%

b) Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi, previsti dall'art. 9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

L'Università esonera dal contributo onnicomprensivo annuale (COA) gli studenti:

- (1) che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della **borsa di studio** (art. 9, comma 2, primo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);
- (2) **con disabilità**, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità **pari o superiore al 66%** (art. 9, comma 2, secondo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68) previa presentazione di idonea documentazione (es. copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità) all'atto dell'immatricolazione/iscrizione;
- (3) **con disabilità tra il 31% e il 65%** compreso si riconosce una riduzione del 2,8% sul contributo onnicomprensivo annuale per ogni punto di disabilità superiore al 31%. Le condizioni di disabilità non permanente, o soggette a revisione periodica, devono essere riconfermate ad ogni rinnovo;



- (4) costretti ad **interrompere gli studi a causa di infermità gravi** e prolungate debitamente certificate in tale periodo (art. 9, comma 4, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);
- (5) che intendano **ricongiungere la loro carriera** dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso pari ad 155,00 € per ciascun anno accademico per il quale non è stata effettuata l'iscrizione (art. 9, comma 5, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68)

Gli studenti che beneficiano delle disposizioni *sub* (4) e (5) non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

In tutti i casi è sempre dovuta l'imposta di bollo che non è rimborsabile da questa amministrazione.

c) altri esoneri e riduzioni previste dall'Ateneo.

L'Ateneo nell'ambito della propria autonomia ha previsto altre ipotesi di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e/o di riduzione dello stesso, secondo le modalità e con le indicazioni di seguito individuate. **In caso lo studente rientri tra più diverse tipologie di esenzione, si applica quella economicamente più vantaggiosa.**

In particolare:

- (1) **esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti** immatricolandi centisti e centisti con lode che hanno conseguito il diploma nel 2021 per l'a.a. 2022/2023 solo per il primo anno del Corso di Studio (art. 2, comma 6 Regolamento);
- (2) **esonero con percorso netto.** Gli studenti centisti e centisti con lode che hanno beneficiato dell'esonero di cui al punto (1), manterranno l'esonero del contributo onnicomprensivo se, in ogni anno accademico successivo, rispetteranno le seguenti condizioni: regolarmente iscritti (cd. "in corso") con conseguimento di tutti i crediti previsti nel piano di studi ufficiale del proprio CdS entro il 30 settembre e con una votazione media ponderata di 28/30 (così come calcolato su Esse3);
- (3) **esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti-atleti** individuati secondo le prescrizioni del Regolamento 94/2018 - (ultima modificazione: Decreto Rettorale Rep. n. 1174 del 26 Maggio 2021);
- (4) Riduzione del 15% sul COA per gli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (si intende la famiglia nucleare: coniugi, genitori, figli, soggetti uniti da unione civile o convivenza ex l. 76/2016), iscritti a tempo pieno al medesimo anno accademico da un



numero di anni pari o inferiore alla durata normale del CdS aumentata di uno, a corsi di laurea dell'Ateneo. L'appartenenza allo stesso nucleo familiare è accertata tramite attestazione ISEE per l'Università. In caso di passaggio/trasferimento da altro corso vengono conteggiati tutti gli anni pregressi di iscrizione;

- (5) agli studenti iscritti a tempo parziale ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste nella tabella in appendice;
- (6) agli studenti dipendenti dell'Ateneo o dell'Unilav SCpA iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste nella tabella in appendice;
- (7) agli studenti figli di dipendenti dell'Ateneo, appartenenti alla categoria del Personale Tecnico Amministrativo, o di dipendenti dell'Unilav SCpA iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 25 % del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste nella tabella in appendice;
- (8) In conformità a quanto previsto dalla LEGGE 30 marzo 1971, n. 118, art. 30, sono esonerati dal pagamento del COA le seguenti categorie:
 - gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli;
 - i mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa;
 - i figli dei beneficiari della pensione di inabilità (previa trasmissione di specifica autocertificazione sulla quale l'Ateneo effettuerà i dovuti controlli). Lo studente richiedente il beneficio e il genitore beneficiario della pensione di inabilità devono risultare nel medesimo stato di famiglia.
- (9) agli studenti figli dei militari delle Forze Armate e di Polizia, in servizio nelle regioni Sicilia e Calabria, si applica una riduzione pari al 15 % del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste nella tabella in appendice (delibera CdA del 26 novembre 2019 prot. n. 128396);
- (10) gli studenti figli di vittime di mafia, della criminalità, del terrorismo, del dovere o categorie equiparate, o i familiari superstiti, sono esonerati dal pagamento del Contributo Onnicomprensivo Annuale;
- (11) agli studenti figli di deceduti a causa del Covid-19, si applica una riduzione pari al 50 % del contributo onnicomprensivo annuale calcolato secondo le modalità già previste con Decreto Rettorale n. 504/2022, Prot. n. 21977;
- (12) gli studenti provenienti da altri Atenei (trasferimenti in ingresso) sono esonerati dal pagamento del COA per l'a.a. 2022/2023. Gli stessi non sono tenuti al pagamento della mora per l'immatricolazione oltre i termini (se prevista) e possono presentare l'ISEE-U senza penalità per tardiva sottoscrizione della DSU. La presentazione durante l'anno accademico 2022/2023 di istanza di rinuncia agli studi o di trasferimento presso altra Università comporta la decadenza di tale beneficio con l'obbligo di pagare il COA dovuto in base alla posizione reddituale. Le istanze, salvo diverse disposizioni dei



Dipartimenti, possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno previo pagamento di un contributo pari a € 52,00;

- (13) gli studenti detenuti e internati in Istituti penitenziari che intraprenderanno un percorso universitario presso l'Ateneo nell'A.A. 2022/2023, nell'ambito dell'Accordo Quadro di Collaborazione per la realizzazione di Poli Universitari Penitenziari in Sicilia, in conformità alle previsioni del D.R. n. 2906/2021, saranno esonerati dal pagamento del Contributo Onnicomprensivo Annuale. La copertura della cd quota fissa pari a € 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio + € 16,00 di imposta di bollo a valere sul Progetto D'Ateneo dedicato;
- (14) Iniziativa "PA 110 e lode": In conformità a quanto previsto nel Protocollo di Intesa per l'avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche Amministrazioni, tra l'Università degli Studi di Messina e il Ministro per la Pubblica, i dipendenti pubblici, ivi inclusi i dipendenti UniME e dell'Unilav SCpA in servizio presso l'Ateneo, che si immatricoleranno per l'anno accademico 2022/2023 ai Corsi di Laurea di cui all'art. 3 del suddetto Protocollo, potranno aderire all'iniziativa "PA 110 e lode", senza aggravio di mora fino al 15 marzo 2023 e usufruire dell'agevolazione sull'importo dovuto del contributo unico onnicomprensivo annuale (COA) corrispondente al pagamento di una flat tax pari a euro 600,00, indipendentemente dal proprio valore Isee-U, in aggiunta alla cd. Quota fissa (€ 140,00 + € 16,00). Per immatricolazioni oltre il termine fissato, è prevista una sovrattassa di € 100,00 che raddoppia in caso di ritardo superiore ai 60 giorni naturali e consecutivi. Non sarà previsto alcun aggravio di mora se la scadenza delle rate COA dovesse risultare antecedente alla data di immatricolazione.

d) International Students

- (1) Gli studenti internazionali potranno perfezionare l'immatricolazione per l'anno accademico 2022-2023 ed il successivo pagamento delle tasse universitarie senza aggravio entro il 31 dicembre 2022.
- (2) Gli studenti selezionati sulla base di accordi di cooperazione internazionale con UNIME potranno immatricolarsi/isciversi usufruendo, per la durata normale del Corso di studio, dell'esonero integrale delle tasse universitarie: sono pertanto esonerati dal pagamento della quota fissa e dell'intero COA per l'A.A.2022-23. La presente agevolazione non è cumulabile con la borsa di studio dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
- (3) Gli studenti stranieri non residenti in Italia, gli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d'origine e gli studenti italiani residenti all'estero che, in analogia a quanto già determinato per gli studenti italiani secondo la tabella in appendice, intendono usufruire della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito, dovranno richiedere il calcolo di un indicatore ISEE Parificato universitario presso uno dei CAF aderenti alla Convenzione con l'Università di Messina. Il CAF provvede a trasmettere all'Ateneo l'ISEE Parificato universitario con tutti i dati analitici dello studente e del nucleo familiare contenuti nella scheda raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario, nei tracciati telematici standard previsti per l'ISEE ovvero, in caso di impossibilità, attraverso trasmissione della documentazione al seguente indirizzo: protocollo@unime.it



- (4) Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi potranno immatricolarsi usufruendo dell'esonero integrale delle tasse universitarie: sono pertanto esonerati dal pagamento della quota fissa e dell'intero COA per l'A.A.2022-23. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, d.lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall'Università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri (art. 9, comma 3, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68).
- (5) Agli studenti beneficiari dello status di rifugiati, richiedenti asilo e/o titolari di permesso di soggiorno è concesso l'esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie e la copertura della **cd quota fissa** pari a € 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio + € 16,00 di imposta di bollo, a fronte di indicazione motivata dal Presidente del CEMI (Delibera prot. n. 91845 del 03/10/2019), a valere sul Progetto CEMI_STUDENTI_STRANIERI.
- (6) I cittadini italiani e stranieri non residenti in Italia e cittadini stranieri residenti in Italia ma che non sono autonomi rispetto al nucleo familiare, per ottenere il calcolo della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito devono richiedere l'ISEE parificato presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale).

e) Misure Straordinarie *una tantum*

(1) Salva Studenti

Per agevolare le iscrizioni all'A.A. 2022/2023 sono previste misure straordinarie. In particolare:

- a) gli studenti che relativamente all'a.a. 2021-2022 non hanno effettuato alcun atto di carriera, potranno beneficiare di una misura straordinaria volta ad agevolare le iscrizioni all'anno accademico 2022/2023 consistente nel pagamento della tassa di iscrizione (140,00 € + 16,00 €) dovuta per l'Anno Accademico 2021/2022 (senza aggravio di mora) e di contributo onnicomprensivo annuale, calcolato in misura forfettaria pari a €154,00. Con il pagamento della tassa e del contributo in misura forfettaria risulterà regolarizzata la posizione relativa all'A.A. 2021/2022 e si potrà procedere alla iscrizione all'A.A. 2022/2023 secondo le regole ordinarie;
- b) gli studenti che non hanno effettuato alcun atto di carriera relativamente all'a.a. 2021-2022 ed hanno effettuato solamente il pagamento della tassa di iscrizione pari a 140,00 € + 16,00 €, potranno beneficiare di una misura straordinaria volta ad agevolare le iscrizioni all'anno accademico 2022/2023 consistente nel pagamento di contributo onnicomprensivo annuale, calcolato in misura forfettaria pari a €154,00.



Con il pagamento del contributo calcolato in misura forfettaria risulterà regolarizzata la posizione relativa all'A.A. 2021/2022 e si potrà procedere alla iscrizione all'A.A. 2022/2023 secondo le regole ordinarie.

In caso lo studente si trovi in posizione debitoria nei confronti dell'Ateneo per gli Anni Accademici antecedenti al 2021/2022, può usufruire delle succitate agevolazioni esclusivamente dopo aver azzerato tutte le pregresse pendenze. Non è ammesso il ricorso all'agevolazione del Salva studenti per lo studente che ha effettuato una ricongiunzione di carriera fino all'A.A. precedente.

Lo studente che fa richiesta di avvalersi del pagamento del contributo in misura straordinaria per l'A.A. 2021/2022, si impegna formalmente a non presentare alcun atto di rinuncia agli studi o di trasferimento presso altra Università, nell'Anno Accademico 2022/2023. La presentazione di una domanda di rinuncia o di trasferimento presso altra Università determinerà la decadenza dal beneficio e l'accoglimento dell'istanza di trasferimento o di rinuncia sarà subordinato al pagamento di quanto originariamente dovuto in via ordinaria per l'anno accademico 2021/2022, senza nessuna decurtazione.

Con l'applicazione della misura agevolativa "Salva Studenti", sarà possibile sostenere gli esami di profitto a partire dalla prima sessione utile dell'Anno Accademico 2022/2023.

Non si considerano "atti di carriera", ai fini dell'applicazione della ricongiunzione e del cd salva studenti, i seguenti atti:

- a) la mera partecipazione a incontri/seminari (anche se oggetto riconoscimento di CFU);
- b) l'assolvimento del debito OFA;
- c) la frequenza delle lezioni, tranne nel caso si tratti di corsi a frequenza obbligatoria;
- d) la mera prenotazione ad esami;
- e) il pagamento della Tassa di iscrizione e/o di parte del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) per l'Anno accademico di riferimento.

Nella fattispecie sub e), ai fini del Salva Studenti, le somme versate, decurtate da un contributo calcolato in misura forfettaria pari a € 154,00 verranno imputate, con le modalità consentite dai sistemi informativi in uso all'Ateneo, all' A.A. 2022-2023.

Per agevolare le iscrizioni all'A.A. 2022-2023, gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse che hanno usufruito della misura straordinaria "Salva studenti" relativamente all'A.A. 2020-2021, laddove ne ricorrano le condizioni, potranno avvalersi dell'applicazione della suddetta misura straordinaria anche per l'anno accademico 2021-2022.

Le presenti disposizioni non possono essere applicate per la richiesta di rimborsi di versamenti già effettuati



(2) Agevolazione "Torna con UniME 2022-2023"

Gli studenti che negli anni accademici precedenti hanno maturato un debito conseguente al mancato pagamento del COA e che non hanno posto in essere alcun atto di carriera negli ultimi tre anni potranno immatricolarsi per l'A.A. 2022-2023 ad un corso di studio dell'Ateneo, usufruendo di uno sconto del **70% sul debito pregresso**, impegnandosi formalmente a non chiedere il trasferimento presso altro Ateneo ed a non presentare rinuncia per i successivi 2 anni accademici a pena di decadenza dal beneficio e conseguente obbligo di pagamento di tutto quanto in precedenza dovuto.

(3) Studenti ammessi a seguito di contenzioso

Gli studenti ammessi a corsi di studio ad accesso programmato nazionale a seguito di decisione giurisdizionale favorevole con effetto retroattivo sono tenuti al pagamento di un contributo forfettario pari a € 700 per ogni anno accademico pregresso.



5. SCADENZE

	Immatricolazioni/Iscrizioni	Scadenza	Oltre i termini
I	immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e magistrale non a numero programmato	dal 18 maggio 2022 al 30 settembre 2022	• dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022 con € 25,00 di mora; • dal 1° al 31 gennaio 2023 con € 40,00 di mora; • oltre il 31 gennaio 2023 con € 80,00 di mora.
II	immatricolazioni ai corsi di laurea di I e II livello a numero programmato, a livello nazionale e a livello locale	Secondo le indicazioni dei relativi avvisi pubblicati sul sito web di Ateneo	
III	iscrizioni agli anni successivi	dal 1° settembre 2022 al 31 dicembre 2022	• dal 1° al 31 gennaio 2023 con € 40,00 di mora; • oltre il 31 gennaio 2023 con € 80,00 di mora.
IV	Corsi liberi presso i corsi di laurea a numero programmato	Per gli insegnamenti attivi nel primo semestre le domande dovranno essere presentate entro il 30 ottobre 2022 . Per gli insegnamenti attivi nel secondo semestre le domande dovranno essere presentate entro il 1° febbraio 2023	
V	corsi liberi presso altri corsi di laurea	Le istanze possono essere presentate in qualsiasi momento	

NB: tutte le scadenze che coincidono con giorni festivi o non lavorativi si intendono prorogate al primo giorno feriale utile.



6. ATTI DI GESTIONE CARRIERA

Le seguenti determinazioni non saranno applicabili su posizioni amministrative già consolidate nei precedenti anni accademici laddove i pagamenti risultino regolarmente effettuati.

Lo studente in possesso dei requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio (art. 9, comma 2, primo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n.68) che durante l'anno accademico intende presentare istanza di rinuncia/trasferimento in uscita o per altre motivazioni che possono determinare una modifica dello status legato alla propria carriera universitaria, è consapevole che ciò potrebbe comportare la revoca dei benefici ottenuti con conseguente revisione delle somme da corrispondere all'Ateneo quale COA, in base al livello contributivo di appartenenza, per l'anno relativo alla revoca o alla rinuncia.

a) Trasferimenti in uscita verso altro Ateneo

La scadenza per presentare le istanze di trasferimenti verso altro ateneo è fissata al **15 gennaio 2023**, ad eccezione dei Corsi di laurea ad accesso programmato locale e nazionale. Lo studente dovrà essere in regola con i pagamenti delle tasse e dei contributi di tutti gli anni accademici precedenti.

Per i CdS ad accesso libero, il **trasferimento in corso d'anno** è ammesso solo se lo studente risulti in regola con il pagamento della rata 2 di 4 del COA, se ha optato per la rateizzazione, o, nel caso di unica soluzione, previo pagamento di una quota pari a 1/3 dell'importo complessivo del COA.

Per i Cds ad accesso programmato, lo studente che intende trasferirsi entro il 30 aprile 2023 sarà tenuto al pagamento delle due rate del COA (rata 2 e 3 di 4) o della quota pari a 2/3 dell'importo complessivo del COA (in caso di rata unica).

Per i trasferimenti in data successiva al 30 aprile 2023, lo studente sarà tenuto al pagamento dell'intero COA.

Le richieste inoltrate dopo aver effettuato l'immatricolazione/iscrizione all'A.A. 2022-2023 e il pagamento della relativa tassa non danno diritto alcuno al rimborso di quanto già versato.

L'istanza ha un costo che varia da 100,00 €+16,00 € di bollo (per trasferimenti nello stesso corso di studio) a 126,00 €+16,00 € di bollo (per altro corso di studio).

b) Laureandi

Gli studenti che avranno completato tutti gli esami di profitto e le attività formative entro la sessione di dicembre 2022 e conseguiranno il titolo **entro l'ultima sessione di Laurea per l'A.A. 2021-2022** non sono tenuti al rinnovo dell'iscrizione per l'a.a. 2022-2023 e potranno immatricolarsi ad un Corso di Studio UniME entro 30 giorni dalla data della laurea, senza aggravio di mora per immatricolazione oltre i termini (se prevista) e con la possibilità di presentare l'ISEE-U senza ulteriori oneri per tardiva sottoscrizione della DSU.



Gli studenti laureandi che conseguiranno il titolo accademico nella sezione di marzo 2023 ma che non siano riusciti ad acquisire tutti i crediti formativi universitari entro il 31 dicembre 2022 dovranno rinnovare l'iscrizione per l'a.a. 2022-2023, entro le scadenze ordinarie. Tale categoria di studenti sarà tenuta al pagamento del 50% del contributo onnicomprensivo annuale **da versare in unica soluzione entro la scadenza fissata per la presentazione della domanda online di conseguimento titolo.**

Qualora il conseguimento del titolo non avvenga durante la sessione di laurea di Marzo 2023, lo studente è tenuto al pagamento della restante quota del 50% del COA, secondo le scadenze già fissate per il pagamento dell'ultima rata.

Gli studenti iscritti ai Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie che completeranno gli esami di profitto entro il 31/3/2023 e conseguiranno il titolo entro il mese di aprile 2023 non dovranno rinnovare l'iscrizione per l'Anno Accademico 2022/2023, in considerazione dei vincoli ministeriali che fissano due appelli di Laurea nei mesi novembre-dicembre 2022 e marzo-aprile 2023 ricadenti nell'Anno Accademico 2021/2022.

c) Rinuncia agli studi

La rinuncia agli studi è un atto formale e irrevocabile e non dà diritto alla restituzione, nemmeno parziale, della contribuzione versata.

La rinuncia si attua tenendo conto dell'ultima iscrizione attiva.

Per presentare istanza di rinuncia agli studi, lo studente dovrà essere in regola con i pagamenti delle tasse e dei contributi di tutti gli anni accademici precedenti cui si aggiunge un contributo pari a € 100,00 e dell'imposta di bollo pari a € 16,00.

Il perfezionamento della chiusura della carriera UniME avverrà solo se la posizione amministrativa dello studente risulterà regolarizzata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di mancato perfezionamento, la richiesta presentata perderà efficacia.

Per gli immatricolati/iscritti all'anno accademico 2022-2023, le istanze di rinuncia presentate entro il 30 novembre 2022 comporteranno il pagamento del solo contributo pari a € 100,00 e dell'imposta di bollo pari a € 16,00 riscossa in modalità virtuale. Dal 1 dicembre 2022, la rinuncia agli studi si perfeziona, in aggiunta al pagamento del contributo di € 100,00 + € 16,00 (imposta di bollo), secondo le seguenti modalità:

Periodo presentazione istanza	Quota parte COA da pagare
1 dicembre 2022- 10 febbraio 2023	Rata 2 di 4 ovvero 1/3 rata unica
11 febbraio 2023 – 10 maggio 2023	Rata 2 di 4 + rata 3 di 4 ovvero 2/3 rata unica
oltre il 10 maggio 2023	intero COA

Prima della definitiva chiusura della carriera per rinuncia, previa formale richiesta dell'interessato, sarà facoltà dell'Ateneo concedere la possibilità di rateizzare le somme a debito: in questo caso, i termini per il perfezionamento potranno protrarsi fino alla completa estinzione delle somme a debito e la carriera dello studente non verrà chiusa.



Le presenti disposizioni non saranno applicate per le posizioni già definite e, pertanto, non si procederà, in nessun caso, al rimborso di quanto versato a seguito di rinuncia.

d) Ricongiunzione carriera

In conformità a quanto indicato al Paragrafo 4, lettera b) comma 5), ai fini della ricongiunzione agli studi, lo studente che, nell'ultimo anno di iscrizione antecedente il periodo di interruzione degli studi, non abbia provveduto all'integrale pagamento dei contributi universitari (COA), non sarà tenuto al versamento delle tasse arretrate nel caso in cui, nel relativo anno accademico, non abbia posto in essere alcun atto di carriera.

Nel caso in cui, nell'ultimo anno di iscrizione antecedente il periodo di interruzione degli studi, siano presenti atti di carriera, lo studente dovrà corrispondere le tasse dovute sulla base dell'ISEE-U valido per l'anno di ripresa degli studi.

e) Temporanea sospensione degli studi

Fermo restando le motivazioni ammissibili (cfr. Regolamento Didattico di Ateneo, art. 19-ter, comma 2), lo studente regolarmente iscritto che intende avanzare istanza di sospensione temporanea degli studi (corrispondendo l'imposta di bollo virtuale di € 16,00), dovrà comunicarlo entro il termine ultimo previsto per la scadenza delle immatricolazioni/iscrizioni.

La richiesta di sospensione presentata oltre i termini previsti o dopo il rinnovo dell'iscrizione per lo stesso anno accademico NON implica il rimborso delle tasse e dei contributi versati.

La sospensione, di norma fissata in periodo di 365 giorni, comporta l'esonero delle tasse e dei contributi universitari previsti per il rinnovo dell'iscrizione e durante tale periodo lo studente non potrà svolgere nessun atto di carriera, come ad esempio sostenere esami, modificare o presentare un piano di studi, ecc.

Nei casi in cui la sospensione sia interrotta prima della conclusione dell'anno, si effettuerà una rideterminazione dell'importo dovuto quale contributo onnicomprensivo di Ateneo in conformità al periodo di effettivo utilizzo dei servizi fruiti, secondo le seguenti modalità:

A) Durata sospensione entro 8 mesi (fino a 240 giorni): COA = € 375,00

B) sospensione da 241 a 365 giorni: nessun pagamento COA richiesto per l'A.A. oggetto della sospensione.

f) Contemporanea iscrizione Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici (Conservatori) - Università

(art. 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed il successivo decreto attuativo, D.M. 28 settembre 2011)

Gli studenti che all'atto dell'immatricolazione/iscrizione dichiareranno l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso tali istituzioni dovranno indicare quale dei corsi frequentati sarà **scelto in modalità part time**, considerato che le attività formative svolte per ciascun anno accademico nelle due istituzioni (università e conservatorio) e l'acquisizione dei relativi crediti formativi non possono superare il limite complessivo di **90 per anno**, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti.

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi sopra specificati beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, a scelta dello



Università
degli Studi di
Messina

SERVIZI DIDATTICI
E ALTA FORMAZIONE

stesso studente, fermo restando che eventuali agevolazioni sul contributo onnicomprensivo annuale si applicano in presenza dei requisiti previsti.

Se il versamento della tassa regionale per il D.S.U. avverrà presso un Conservatorio facente parte dell'ambito territoriale della Regione Siciliana, lo studente sarà esonerato dal pagamento della medesima tassa presso UniME per lo stesso anno accademico, previa presentazione della opportuna documentazione giustificativa.



7. ALTRI CONTRIBUTI PER I SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE

- Tutte le istanze che prevedono il pagamento di un contributo, hanno una validità di 30 giorni dalla data di presentazione.
- Dopo tale lasso temporale, le richieste perderanno efficacia e sarà necessario ripresentare la richiesta.

	DESCRIZIONE SERVIZIO	COSTO	MODALITA'
I	Richieste di passaggio ad altro corso di studio	26,00 €	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
II	Richiesta duplicato della pergamena di conseguimento titolo	135,00 € +€ 16,00 € di bollo	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno. Spedizione su richiesta: In Italia (gratuita) all'estero (+ 50,00 €)
III	Iscrizione ai corsi singoli	• da 1 a 12 CFU 300,00 € • da 13 a 24 CFU 600,00 € • da 25 a 30 CFU 900,00 € • per il pacchetto da 25 a 30 CFU per ulteriori CFU, il contributo da versare sarà pari a 40,00 € per ogni singolo credito formativo (CFU) (+€ 16,00 € di bollo)	compatibilmente con le tempistiche definite dal calendario didattico e comunque non oltre il 31 ottobre 2022
IV	revisione determinazione COA	100,00 € +€ 16,00 € di bollo	
V	Richiesta Cambio Sede CdS da/a sedi decentrate	100,00 € +€ 16,00 € di bollo (esentati i CdS a numero programmato che consentono una pluralità di scelte)	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
VI	Riconoscimento di carriera a seguito di rinuncia	26,00 €	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
VII	Riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero	26,00 € (immatricolati) 150,00 € negli altri casi	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
VIII	Eventuali altri servizi prestatati su richiesta dello studente per esigenze individuali	26,00 € +€ 16,00 € di bollo	le istanze possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno
IX	Rilascio Pergamena Titolo Accademico	85,00 € (53,00 € + 16,00 € imposta di bollo su istanza + 16,00 € imposta di bollo sulla pergamena)	Spedizione su richiesta: In Italia (gratuita) all'estero (+ 50,00 €)
X	Domanda di Laurea online	16,00 € di bollo	il pagamento di 16,00 € è dovuto per ogni istanza presentata.



8. RATE E SCADENZE PAGAMENTI

Lo studente, contestualmente all'immatricolazione/iscrizione per l'A.A. 2022-2023, può scegliere la modalità di pagamento del COA, optando se corrispondere il dovuto in una unica soluzione oppure in 3 (tre) rate, secondo le seguenti scadenze:

Nr.	Modalità	Scadenze			Note
1	Unica Soluzione	31/01/2023			riduzione del 20 %
2	Rateizzazione	31/01/2023	31/03/2023	31/05/2023	

Il pagamento in unica soluzione comporta una riduzione pari al 20 % del contributo onnicomprensivo annuale dovuto. La scelta della modalità (unica soluzione/rateizzazione) non potrà essere modificata in corso d'anno, per ragioni contabili.

Al fine di facilitare la consultazione si riportano di seguito i prospetti di sintesi riepilogativi dei pagamenti da effettuare, distinti per modalità di pagamento, così come riportati sul sistema informatico di gestione delle carriere in uso all'Ateneo (Esse3).

Prospetto riepilogativo Vista Esse3 Unica Soluzione

N.	descrizione	Vista Esse3	Scadenza	Note
1	Immatricolazione/ iscrizione	1/2	30/09/22	€ 140,00 + € 16,00 (Tassa regionale per il Diritto allo Studio, salvo i casi di esonero + imposta di bollo)
2	Rata Unica COA	2/2	31/01/23	Il COA come calcolato sulla base dei criteri previsti decurtato del 20% per la modalità di pagamento

Prospetto riepilogativo Vista Esse3 Rateizzazione

N.	Descrizione	Vista Esse3	Scadenza	Note
1	Immatricolazione/ iscrizione	1/4	30/09/22	€ 140,00 + € 16,00 (Tassa regionale per il Diritto allo Studio, salvo i casi di esonero + imposta di bollo)
2	1^ rata COA	2/4	31/01/23	
3	2^ rata COA	3/4	31/03/23	
4	3^ rata COA	4/4	31/05/23	

La mora per il ritardato pagamento delle singole scadenze rateali è pari ad € 14,00.



9. Normativa di riferimento

- il D. Lgs. 286/1998 sulla normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come riformato dal DPCM n. 159/2013;
- la L.R. n° 20/2002 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia";
- il D. Leg.vo 29 marzo 2012, n° 68;
- Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n.147 - Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, in particolare l'art. 10;
- Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;
- decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
- Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, in particolare l'art. 7;
- il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato giusto D.R. n. 1636 del 22 luglio 2015;
- la legge 232 dell'11 dicembre 2016;
- il Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca emanato con D.R. n. 1434 del 11 luglio 2017;
- Legge regionale 20/1999 "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari" e ss. mm. ii.;
- L. 118 /1971;
- DPR 243/2006, "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266";
- Il Decreto Rettorale, Repertorio n. 1230/2020 Prot n. 44991 del 18/05/2020, di avvio alle immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e magistrale non a numero programmato per l'Anno Accademico 2020/2021;
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 234/2020;
- Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 1014/2021.

Determinazione Contributo Onnicomprensivo Annuale 2022/2023												
			Regolarità Iscrizione + Merito				Solo merito			Altri casi		
Fascia	Reddito ISEE-U in €		COA in €		descrizione	Riduzione Mur DM 1014/2021	COA in €		descrizione	COA in €		descrizione
	da	a	da minimo	a massimo			da minimo	a massimo		da minimo	a massimo	
I	0	24.000	0		NO TAX AREA		200,00		Importo determinato in maniera forfettaria	275,00		contributo fisso pari a 275,00 €
II	24.001	26.000	100,05	200,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,05 la parte eccedente i 22.000 euro dell' ISEE-U dichiarato	50%	200,01	256,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,064 la parte eccedente i 22.000 euro dell' ISEE-U dichiarato. Per importi calcolati inferiori a 200,01 l'importo da corrispondere è pari a 200,01 €	375,01	431,00	Importo calcolato aggiungendo 175 euro all'importo corrispondente previsto per gli studenti con solo merito.
III	26.001	28.000	200,05	300,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,05 la parte eccedente i 22.000 euro dell' ISEE-U dichiarato	25%	256,06	384,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,064 la parte eccedente i 22.000 euro dell' ISEE-U dichiarato	431,06	559,00	Importo calcolato aggiungendo 175 euro all'importo corrispondente previsto per gli studenti con solo merito
IV	28.001	30.000	300,05	400,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,05 la parte eccedente i 22.000 euro dell' ISEE-U dichiarato	10%	384,06	512,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,064 la parte eccedente i 22.000 euro dell' ISEE-U dichiarato	559,06	687,00	Importo calcolato aggiungendo 175 euro all'importo corrispondente previsto per gli studenti con solo merito
V	30.001	52.000	400,06	1.764,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,062 la parte eccedente i 30.000 euro dell' ISEE-U dichiarato più 400,00 euro		512,06	1.942,00	Importo calcolato moltiplicando per 0,065 la parte eccedente i 30.000 euro dell' ISEE-U dichiarato più 512,00 euro	687,06	2.117,00	Importo calcolato aggiungendo 175 euro all'importo corrispondente previsto per gli studenti con solo merito
VI	oltre 52.000		2.000		contributo fisso pari a 2.000,00 €		2.150		contributo fisso pari a 2.150,00 €	2.285		contributo fisso pari a 2.285,00 €